

Catanzaro, 31.01.2007

Alle Imprese iscritte
LORO SEDI

Circolare n° 01/2007

A tutti i consulenti
LORO SEDI

Prot. n°: 049

Oggetto: Tassazione **IRPEF** contributo Edilcassa

Tassazione Irpef del contributo Istituzionale Edilcasse / Casse Edili

Ricordiamo che le vigenti disposizioni fiscali in materia di reddito di lavoro dipendente prevedono l'assoggettamento a tassazione anche dei contributi versati dalle Imprese alla Edilcassa/Cassa Edile.

In base alle disposizioni vigenti (art. 3 del D.lgs 314/97 ed alle circolari del Ministero delle Finanze n. 235/E del 1998 e n. 55 del 1999), e in conformità ai chiarimenti da parte della Commissione Nazionale Paritetica (CNCE) per le Casse Edili, al fine di effettuare i calcoli esatti per il conguaglio fiscale del 2006 e per gli adempimenti tributari mensili dell'anno 2007 (salvo conguaglio), comunichiamo che:

NON costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi versati per APE, Prevedi, Scuola, CPT-Sicurezza. Inoltre è esclusa anche la contribuzione relativa a indumenti da lavoro e mezzi antinfortunistici in genere;

NON E' SOGGETTA a imposizione fiscale la quota di contributo a carico dell'operaio (1/6), in conformità ai chiarimenti da parte della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili;

E' SOGGETTA - per la parte a carico del datore di lavoro - solo la quota di contributo destinata a finanziare assistenze di carattere non sanitario (borse di studio, assegni funerari, sussidi straordinari, ecc.);

- **Finalita' di assistenza sociale:** 0,2551%
- **Finalità di assistenza sanitaria** 0,0523%

La Edilcassa Regionale Calabrese ha stimato l'incidenza delle prestazioni di assistenza sociale, erogate nel 2006, sul monte salari dello stesso periodo, nella misura dello **0,2551%**, pertanto all'imponibile fiscale del lavoratore (al netto della quota a suo carico), va aggiunto il contributo per previdenze sociali calcolato con l'aliquota dello **0,2551%**. Le imprese pertanto, in fase di determinazione del reddito complessivo da considerare in fase di conguaglio fiscale (ai sensi dell'art. 48 del T.U.I.R.), dovranno verificare la corretta applicazione della suddetta quota da assoggettare a ritenuta fiscale.

Si ricorda infine, che per quanto riguarda la quota di contributo (**0,0523%**) destinata per prestazioni assistenziali sanitarie, costituisce imponibile fiscale la parte di esso che eccede l'importo di **euro 3615,00**.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale:

Retribuzione imponibile (al netto contributi INPS)	€ 1.000,00 +
Quota contributiva Edilcassa a carico lavoratore (1/6) 0,40% prov. di CZ	€ 4,00 -
Quota contributo destinato ad assistenza sociale 0,2551%	€ 2,55 +
IMPONIBILE FISCALE	€ 998,55

IL PRESIDENTE
(Dott. Silvio Guerrieri)

